



REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. del

Sommario

Articolo 1 - Finalità e criteri generali	3
Articolo 2 – Destinatari	3
Articolo 3 - Criteri di priorità	3
Articolo 4 – Organizzazione del servizio	3
Articolo 5 – Piano annuale di trasporto scolastico	4
Articolo 6 – Iscrizioni al servizio	4
Articolo 7 - Modalità di espletamento del servizio	5
Articolo 8 - Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio	5
Articolo 9 - Servizio di Accompagnamento sugli scuolabus	6
Articolo 10–Obblighi del personale conducente	6
Articolo 11 – Sicurezza e Responsabilità	7
Articolo 12 – Comportamento degli utenti	8
Articolo 13 – Sanzioni	8
Articolo 14 – Assicurazioni utenti	9
Articolo 15 – Comunicazioni con le famiglie	9
Articolo 16 – Comunicazioni con le Istituzioni Scolastiche	9
Articolo 17 – Compartecipazione alla spesa	9
Articolo 18 - Verifiche sulla funzionalità del servizio	10
Articolo 19 – Trasporto per attività didattiche ed extrascolastiche	10
Articolo 20 - Pubblicità del Regolamento	10
Articolo 21 - Privacy	10
Articolo 22 – Norme Transitorie e Finali	10

Articolo 1 - Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di economicità, qualità ed efficienza, è svolto dall'Unione, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. Il servizio di trasporto scolastico verrà garantito per la frequenza degli studenti presso la sede più vicina a quella di residenza degli stessi, o in alternativa in altre sedi scolastiche individuate dall'Ente di residenza con apposito atto deliberativo.

Articolo 2 – Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni residenti nei Comuni dell'Unione dei Comuni del Guilcier destinatari di provvedimenti di soppressione di scuole o singole classi, che frequentano le scuole d'Infanzia, Primaria o Secondaria di 1° grado presenti sul territorio dell'Unione.
2. Possono essere ammessi al servizio anche alunni che, pur non essendo residenti in uno dei Comuni aventi scuole soppresse, sono temporaneamente domiciliati per motivi socio – familiari, debitamente motivati, in uno dei Comuni interessati dal servizio trasporto, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Articolo 3 - Criteri di priorità

1. Il Servizio è erogato prioritariamente agli alunni residenti nei Comuni dell'Unione che necessitino di trasporto.
2. Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, l'Amministrazione procede alla formazione di una graduatoria che terrà conto di criteri di priorità che interesseranno solo ed esclusivamente gli alunni non residenti nei Comuni in cui sono state soppresse le scuole quali:
 - ✓ alunni diversamente abili;
 - ✓ la distanza della residenza dal plesso scolastico;
 - ✓ la condizione lavorativa dei genitori;
 - ✓ l'inconciliabilità degli orari di lavoro con gli orari scolastici.

Articolo 4 – Organizzazione del servizio

1. Il servizio viene effettuato nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà dell'Unione ed il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
2. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, comprese le giornate dedicate agli esami della scuola secondaria di primo grado.
3. In caso di uscite scolastiche anticipate o entrate posticipate per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in qualsiasi altro caso dovuto a motivi straordinari o urgenti non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico e lo stesso potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive che si verranno a creare.

4. I percorsi degli scuolabus dell'Unione si svolgono sempre secondo fermate prestabilite; dette fermate potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza. Non possono essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite.

Articolo 5 – Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Unione dei Comuni del Guilcier, in collaborazione con i Comuni interessati dal servizio trasporto scolastico, predispone annualmente il Piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il Piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
5. Il Piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità, qualità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
6. Il Piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.
7. Gli itinerari possono essere modificati in caso di nuove iscrizioni al servizio nel corso dell'anno scolastico o in caso si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

Articolo 6 – Iscrizioni al servizio

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico, viene erogato previa presentazione di apposita istanza di entrambi i genitori o da chi esercita la potestà sul minore.
2. Le domande di iscrizione hanno validità per un anno scolastico e devono essere presentate, compilando l'apposito modulo, entro il 30 giugno di ciascun anno precedente al successivo anno scolastico, presso gli uffici del Comune di residenza o di domicilio del minore.
Nel modulo dovrà essere indicata la persona adulta autorizzata al ritiro dell'alunno al rientro da scuola. Solo nel caso di alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, nonché le classi 4° e 5° della scuola primaria, la famiglia può autorizzare a lasciare l'alunno al punto di raccolta perché rientri autonomamente all'abitazione, allegando all'iscrizione apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà sul minore, con specifica assunzione di responsabilità, civile e penale, di quanto succede nel tratto compreso tra la fermata e l'abitazione.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del Comune di residenza o domicilio dell'alunno, del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento.
4. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 2, e comunque entro dieci giorni antecedenti l'inizio dell'anno scolastico, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente

articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

5. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
6. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall'Ufficio con i criteri di cui al precedente articolo e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.
7. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale accettazione e rispetto di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 7 - Modalità di espletamento del servizio

1. Gli alunni frequentanti qualsiasi ordine di scuola (Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado) dei Comuni interessati dal servizio trasporto scolastico, vengono di norma trasportati dai punti di raccolta stabiliti annualmente, in base alle richieste presentate dagli utenti ammessi, e riconsegnati al rientro nei medesimi punti di raccolta;
2. la salita e discesa degli alunni, può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Unione in accordo con le amministrazioni comunali interessate ed approvate nell'ambito del piano annuale. Le fermate sono stabilite rispettando i seguenti criteri;
 - a) deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza e nel rispetto del codice della strada;
 - b) per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
 - c) si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici;
3. ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per gli alunni o per esigenze segnalate dagli uffici comunali competenti dei diversi Comuni.

Articolo 8 - Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio

1. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione; eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non danno luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione erogatrice del servizio.
2. Il servizio può essere sospeso ad insindacabile giudizio dei conducenti degli scuolabus, previa tempestiva comunicazione ai referenti dei Comuni interessati dal trasporto scolastico, qualora il percorso risulti pericoloso per cause di forza maggiore e in casi eccezionali quali le avverse condizioni atmosferiche (ad es. copiose precipitazioni nevose tali da rendere le strade impraticabili) e/o calamità naturali.

3. L'autista ha altresì facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in totale sicurezza. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina da parte degli alunni sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 9 - Servizio di Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per i bambini della scuola d'Infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti, tuttavia verrà garantita la presenza dell'accompagnatore anche in assenza di alunni iscritti alla scuola dell'infanzia.
2. Qualora si renda necessaria la presenza di più accompagnatori per garantire una vigilanza individualizzata agli alunni in particolari situazioni, adeguatamente valutate dal servizio sociale del Comune di residenza o domicilio dell'alunno, detto Comune provvederà all'organizzazione del servizio con oneri a proprio carico, qualora non possano essere richiesti finanziamenti aggiuntivi che integrino detta spesa.
3. L'accompagnatore svolge principalmente, il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini. In particolare l'accompagnatore provvede a:
 - accogliere i minori a bordo;
 - far scendere i minori dallo scuolabus e consegnarli al personale docente e/o ausiliario delle scuole;
 - riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;
 - verificare le presenze e le assenze in base all'apposito elenco dei bambini iscritti al servizio che dovrà sempre trovarsi sull'automezzo;
 - sorvegliare gli alunni durante il percorso, per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo;
 - segnalare per iscritto all'Ufficio competente del Comune di residenza o domicilio degli alunni, e per conoscenza all'ufficio dell'Unione, eventuali casi di comportamento dei trasportati non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - consegnare agli alunni eventuali comunicazioni inerenti il servizio stesso;
 - far scendere i minori dallo scuolabus, al rientro e assicurarsi che lo stesso venga preso in custodia da una delle persone adulte indicate all'atto dell'iscrizione al servizio, ad eccezione di quanto indicato all'art. 6 comma 2.
4. Nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro, il minore verrà consegnato presso gli Uffici Comunali di residenza o di domicilio dello stesso, ad eccezione di quanto indicato all'art. 6 comma 2.
5. Qualora il mancato ritiro del minore da parte dei genitori o da parte di altra persona a ciò autorizzata si verifichi tre volte nel corso dell'anno scolastico, il Comune di residenza o di domicilio dell'alunno provvederà ad inviare richiamo formale ai genitori dello stesso. In caso di recidiva si procederà alla temporanea sospensione dal servizio.
6. L'accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino alla consegna alla scuola di appartenenza o al genitore o suo delegato, salvo quanto indicato all'art. 6 comma 2.

Articolo 10—Obblighi del personale conducente

1. Il conducente dell'automezzo è tenuto ad osservare un comportamento civile e rispettoso verso l'utenza, evitando in ogni caso imprecazioni o comportamenti che possano in qualsiasi modo turbare o infastidire gli utenti.
2. Gli autisti hanno l'obbligo di:

- ✓ garantire la perfetta tenuta degli automezzi adibiti al trasporto scolastico, curandone la pulizia e la manutenzione e verificando il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal Codice della strada;
 - ✓ rispettare l'orario e il piano delle fermate stabilite nel Piano annuale di trasporto scolastico fornito dal Responsabile del Servizio dell'ufficio competente dell'Unione;
 - ✓ richiamare verbalmente gli alunni che non osservano un comportamento corretto e segnalarlo per iscritto al Responsabile del Servizio del Comune di residenza o domicilio dell'alunno e per conoscenza all'Ufficio competente dell'Unione dei Comuni;
 - ✓ stabilire un rapporto di fiducia e rispetto con gli alunni e un rapporto di collaborazione con le famiglie;
 - ✓ non trasportare persone non ammesse al servizio;
 - ✓ vigilare, per quanto di competenza (ex art. 2047 e 2048 c.c.) oltre all'obbligo organizzativo di controllo e custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.) sugli alunni trasportati.
3. In particolare gli autisti, dopo una fermata, dovranno riprendere la marcia solo dopo aver verificato la completa chiusura della porta, che tutti i trasportati siano seduti e, per quelli che sono scesi, che si trovino ad una distanza adeguata che renda impossibile ogni contatto con l'automezzo.
 4. Qualora pervengano alle singole amministrazioni comunali e/o all'Amministrazione dell'Unione segnalazioni di comportamenti non adeguati al ruolo che gli autisti e gli accompagnatori ricoprono, si procederà secondo quanto previsto dal contratto di appalto del servizio.
 5. Nell'esecuzione del servizio, oltre al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di circolazione stradale, il conducente deve improntare la propria azione alla massima diligenza, tenuto conto della particolarità dell'utenza e affinché in ogni momento non sia pregiudicata la sicurezza del mezzo e dei trasportati.
 6. Gli autisti e gli accompagnatori sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

Articolo 11 – Sicurezza e Responsabilità

1. Per il servizio di trasporto scolastico devono essere rispettate e accettate le condizioni fissate dal presente regolamento, ferma restando la responsabilità dei genitori degli alunni fino alla salita e discesa dal mezzo.
2. Per il servizio di trasporto scolastico ciascuna famiglia è tenuta ad osservare e rispettare gli orari e il percorso fissato annualmente nel Piano annuale di trasporto scolastico. La famiglia, o delegati autorizzati, è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito presso la fermata stabilita, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
3. Gli alunni frequentanti saranno prelevati e riconsegnati dal personale incaricato nei punti di raccolta e negli orari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. Il Comune di residenza o domicilio del minore e l'Unione dei Comuni del Guilcier, non assumono alcuna responsabilità per gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dagli scuolabus.
4. La responsabilità dell'autista e dell'accompagnatore è limitata al trasporto dei bambini, per cui, una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a loro carico.
5. La Ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico degli alunni è responsabile:
 - ✓ all'andata, dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia;

- ✓ al ritorno, dopo l'uscita dall'edificio scolastico, dalla salita sino alla discesa del mezzo con la presa in carico del genitore o di persona adulta appositamente delegata all'atto dell'iscrizione al servizio, salvo a quanto indicato all'art. 6 comma 2.
6. Nel caso in cui gli alunni, per effetto del trasporto, dovessero arrivare in anticipo rispetto agli orari di inizio delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleverà l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

Articolo 12 – Comportamento degli utenti

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con la Ditta affidataria del servizio, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
3. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento:
 - ✓ stare seduto nel posto assegnatogli ed indossare le cinture di sicurezza se in dotazione del mezzo. Potranno essere esonerati dall'indossare dette cinture, i minori che per particolari condizioni psico-fisiche, siano in possesso di adeguata certificazione attestante la controindicazione all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza;
 - ✓ non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
 - ✓ usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore;
 - ✓ non usare oggetti pericolosi o che possano procurare danni a persone ed ai veicoli;
 - ✓ non danneggiare i rivestimenti interni o altro degli scuolabus;
 - ✓ non affacciarsi ai finestrini urlando o gettando oggetti.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite e, anche se invitati dall'autista e/o dall'accompagnatore, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - ✓ l'autista e /o l'accompagnatore, dovrà far pervenire all'Ufficio competente del Comune di residenza o di domicilio dell'alunno una comunicazione scritta, trasmessa per conoscenza al responsabile dell'Ufficio competente dell'Unione dei Comuni, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - ✓ il Comune informerà tempestivamente la famiglia dell'alunno dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta di ammonimento;
 - ✓ qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, con apposita comunicazione scritta da parte del Comune interessato, l'alunno sarà sospeso dal servizio fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi;
 - ✓ qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio per l'intero anno scolastico, ad insindacabile giudizio del Comune di residenza o domicilio del minore.

2. Qualora il comportamento scorretto dell'alunno arrechi danni al mezzo, accertati con rapporto del conducente e/o dell'accompagnatore, la famiglia è ritenuta responsabile e deve provvedere al risarcimento degli stessi. La quantificazione del danno verrà effettuata a cura dell'Ufficio competente dell'Unione dei Comuni e successivamente comunicata al Comune di residenza o domicilio dell'alunno, ai fine della contestazione del danno causato dallo stesso al mezzo di trasporto.

Il pagamento dell'importo è preceduto da regolare contestazione del danno arrecato. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica della contestazione da parte del Comune, possono presentare le proprie controdeduzioni, sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio Comunale interessato.

Articolo 14 – Assicurazioni utenti

1. L'Amministrazione dell'Unione, curerà che tutti gli utenti del servizio, i mezzi e il personale adibito all'espletamento siano coperti da polizze assicurative.

Articolo 15 – Comunicazioni con le famiglie

1. Nei rapporti con le famiglie i Comuni interessati dal servizio e l'Unione si impegnano ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune di residenza o domicilio dell'alunno, provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i punti di raccolta prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti del servizio, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.
3. Il Comune di residenza o di domicilio dell'alunno, comunicherà altresì tempestivamente agli interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei punti di raccolta stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte e/o variate nel corso dell'Anno Scolastico.
4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione, la rinuncia al servizio, dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto da parte delle famiglie o da chi esercita la potestà sul minore, al Comune di riferimento, che provvederà alla trasmissione degli aggiornamenti all'Amministrazione dell'Unione.

Articolo 16 – Comunicazioni con le Istituzioni Scolastiche

1. L'Unione dei Comuni e i singoli Comuni interessati dal servizio oggetto del presente regolamento, improntano la loro azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno le Amministrazioni interessate dal servizio trasporto, richiedono alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare l'elenco degli iscritti e gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

Articolo 17 – Compartecipazione alla spesa

1. I Comuni di residenza o domicilio degli alunni che fruiscono del servizio di trasporto scolastico, assumono a proprio carico, secondo quanto indicato nella convenzione appositamente sottoscritta al momento dell'avvio del servizio associato, l'onere finanziario corrispondente alla quota di cofinanziamento non coperto dai fondi regionali che annualmente verranno assegnati.

Articolo 18 - Verifiche sulla funzionalità del servizio

L'Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Guilcier in collaborazione con le Amministrazioni Comunali interessate dal servizio trasporto scolastico, valuteranno annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

Articolo 19 – Trasporto per attività didattiche ed extrascolastiche

Gli scuolabus dell'Unione dei Comuni del Guilcier che verranno consegnati in comodato alla ditta appaltatrice del servizio di Trasporto Scolastico, non potranno essere utilizzati per attività didattiche ed extrascolastiche.

Articolo 20 - Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio dell'Unione del Guilcier, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione del Guilcier.

Articolo 21 - Privacy

1. I dati forniti dal genitore/tutore all'atto dell'iscrizione dell'alunno al servizio di trasporto scolastico, sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, esclusivamente per le finalità connesse al servizio scolastico.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante procedure informatiche.
3. I dati raccolti sono comunicati ed accessibili esclusivamente ai soggetti facenti parte dell'organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico.

Articolo 22 – Norme Transitorie e Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2019-2020.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge vigente in materia e che riguardano l'osservanza del codice della strada, la disciplina della circolazione, la buona regola nella conduzione dei mezzi pubblici, ecc..